

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Oggetto – Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea .

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 5 ottobre 2016

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

### **Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea.**

#### **SOMMARIO**

**Art. 1 - Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea**

**Art. 2 - Protocollo d'intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio**

**Art. 3 – Norma finanziaria**

**Art. 4 – Entrata in vigore**

#### **Preambolo**

**Il Consiglio Regionale**

**Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;**

**Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere b), f), i), n), o), r) ed u), e l'articolo 11 dello Statuto;**

**Vista la legge regionale 5 febbraio 2009 n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).**

**Considerato quanto segue:**

- 1. Il Consiglio regionale della Toscana con propria Mozione n. 220, del 6 aprile 2016, ha riconosciuto nell'architettura un elemento determinante di trasformazione del territorio.**
- 2. Con la citata Mozione il Consiglio si è quindi impegnato ad istituire un Premio regionale a cadenza biennale che miri, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile, perseguendo ciò tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa; nonché per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale, cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta.**

**Approva la seguente legge.**

## **Art. 1**

### **(Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea)**

1. Il Consiglio regionale della Toscana, nel riconoscimento dell'architettura come elemento determinante di trasformazione del territorio, istituisce un Premio regionale a cadenza biennale denominato "Premio regionale di architettura contemporanea".
2. Il Premio mira, al contempo, a perseguire la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel settore e a promuovere la qualità architettonica nonché la diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d'innovazione ambientale e civile. Le finalità del Premio sono perseguite tramite la valorizzazione dei principali attori dell'architettura, quali il progettista, il committente e l'impresa, quindi, per mezzo della promozione dell'architettura come arte sociale cui la società tutta partecipa e nella quale l'intera società si rappresenta."

## **Art. 2**

### **(Protocollo d'intesa per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio)**

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ottica della massima valorizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1, procede alla stipula di apposito protocollo d'intesa per la costituzione di un Comitato organizzatore del Premio con gli ordini degli architetti e gli altri soggetti rappresentativi delle professioni.
2. Il protocollo di cui al comma 1 è volto alla regolamentazione dei seguenti aspetti.
  - a) definizione puntuale delle caratteristiche del Premio;
  - b) indicazione dei compiti del Comitato promotore;
  - c) definizione delle modalità organizzative e di finanziamento;
  - d) regolamentazione degli obblighi dei soggetti promotori e sostenitori;
  - e) requisiti di partecipazione delle opere candidate, con espressa indicazione delle condizioni d'incandidabilità.

### **Art. 3**

**(Norma finanziaria)**

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio 2016-2018, nel modo seguente :
  - a) annualità 2016 per l'importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti".
  - b) annualità 2017 per l'importo di euro 30.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti".
  - c) annualità 2018 per l'importo di euro 15.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" - Programma 3 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.

### **Art. 4**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.